

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1872)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, BARDI e BLOISE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 AGOSTO 1971

### Disciplina dei libretti di risparmio presso Istituti di credito

ONOREVOLI SENATORI. — È risaputo che sopravvivono strutture legislative che si concretizzano in un vantaggio per i forti, a discapito dei deboli.

Si allude alla sopravvivenza di una disposizione del codice civile in tema di prescrizione di crediti ed in particolare di quelli derivanti da depositi bancari ovvero di interessi attivi sui medesimi, prescrizione che per la verità quasi sempre gli istituti di credito nella loro sensibilità non applicano, ma potrebbero applicare.

Non solo, ma può verificarsi il caso che l'avente diritto può non rendersi più diligente a reclamare il suo credito ed in tal caso può aver luogo il totale assorbimento del credito a favore dell'istituto bancario, che va in tal modo ad incamerare una somma, che invece dovrebbe essere devoluta allo Stato, qualora si fosse nella materiale impossibilità di individuare l'avente diritto o suoi aventi causa.

Scopo del presente disegno di legge è quello di mettere ordine su questo delicato settore in vantaggio dei creditori, nella quasi totalità piccoli risparmiatori, spesso emigrati, facendo obbligo agli istituti di tenere aggiornati appositi registri ove ogni anno — e senza attendere la richiesta delle dovute registrazioni da parte degli interes-

sati — si provveda alle relative operazioni di aggiornamento.

E così come trimestralmente l'istituto di credito si rende diligente a notificare al cliente debitore l'estratto conto di quanto è a suo credito, altrettanto gli deve essere fatto obbligo, almeno annualmente, di notificare al cliente creditore il relativo estratto conto di quanto gli si deve per sorte capitale ed interesse attivo.

In tal modo l'istituto della prescrizione non si pone in essere a causa della materiale continuità dei rapporti tra la Banca ed il cliente e questi viene cautelato dal grave danno di vedersi decaduto nei diritti, che gli competono quale risparmiatore.

In ogni caso, se dovesse verificarsi a distanza di dieci anni l'eventuale abbandono del credito da parte dell'avente diritto, il relativo conto attivo deve essere versato su un conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti dello Stato a disposizione degli eventuali aventi causa per un periodo di tempo di altri dieci anni, scaduto il quale l'intera somma (sorte capitale ed interessi) viene assorbita a favore dello Stato.

Quanto esposto, la cui legittimità è davvero superfluo sottolineare, autorizza i proponenti a confidare nel sollecito esame e conseguente approvazione del presente disegno di legge da parte del Senato della Repubblica.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Gli istituti di credito sono obbligati a notificare ai propri clienti creditori, annualmente, l'estratto conto del loro credito, rappresentato dalla sorte capitale ed interessi maturati.

**Art. 2.**

Trascorso il termine di dieci anni, se il cliente risparmiatore non avesse dato più notizia di sè, il capitale a suo credito viene versato in un conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti.

**Art. 3.**

Trascorso un ulteriore termine di dieci anni senza che sia intervenuta richiesta da parte dell'avente diritto, le stesse somme sono devolute in favore dello Stato.